Città di Ostra

Provincia di Ancona

Allegato A)

Settore Affari generali

REGOLAMENTO DEL
"*FONDO PER INCENTIVARE LE ATTIVITA' ECONOMICHE*"

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2011

ART. 1 - FINALITA'

a) In conformità con lo spirito dello Statuto, il Comune di Ostra si impegna a sostenere la creazione di nuove iniziative imprenditoriali e favorire, quindi, l'occupazione.
b) Per le finalità sopra esposte, il Comune di Ostra istituisce un fondo denominato "FONDO PER INCENTIVARE LE ATTIVITA' ECONOMICHE ".
c) Tale fondo è finalizzato ad incentivare la creazione di nuove attività economiche ed in particolar modo a facilitarne l'accesso al credito nella fase di start-up, riconoscendo contemporaneamente la funzione di selezione e valutazione del merito delle iniziative imprenditoriali che le associazioni di categoria e gli istituti di credito possono svolgere in tali casi.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

a) Possono accedere alle agevolazioni di cui al successivo art.3, le imprese di nuova costituzione, che abbiano ottenuto l'iscrizione al Registro delle Imprese da non più di 180 giorni, che abbiano sede legale e operativa nel Comune di Ostra e che abbiano presentato richiesta di finanziamento ad un istituto bancario per una somma pari ad almeno 25.000,00, da investire nell'attività aziendale.

ART. 3 - AGEVOLAZIONI

a) Per favorire la creazione di nuove attività economiche il presente fondo riconosce un contributo finanziario, a fondo perduto, pari a € 600,00 per ogni nuova attività economica che abbia i requisiti di cui all'art.2.
b) L'agevolazione di cui alla lettera a) del presente articolo sarà cumulabile con le altre eventuali agevolazioni che gli altri soggetti coinvolti nel presente progetto (associazioni di categoria e istituti di credito), dovessero concedere ai beneficiari per le medesime finalità di cui all'art.1.
c) L'agevolazione di cui alla lettera a) del presente articolo sarà concessa in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande, come risultante dal protocollo del Comune di Ostra, nei modi e nei tempi disciplinati dagli articoli successivo e spetterà fino a concorrenza delle somme stanziate di anno in anno nel bilancio di previsione del Comune di Ostra;
d) L'agevolazione di cui alla lettera a) potrà essere incrementata di anno in anno fino al doppio, con apposita delibera della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31/12 dell'anno precedente.

ART. 4 - PROCEDURA PER L'ACCESSO AL FONDO

a) Per ottenere l'agevolazione di cui all'art. 3 i soggetti beneficiari di cui all'art.2 dovranno inoltrare, anche tramite un'associazione di categoria, la richiesta di finanziamento ad un istituto di credito, per un importo pari ad almeno 25.00,00 euro, da investire nell'attività aziendale;
b) I beneficiari, ottenuta dall'istituto di credito la conferma dell'ammissione al finanziamento e l'effettiva erogazione dello stesso, dovranno presentare al Comune di Ostra, entro e non oltre 180 giorni dalla data di iscrizione al registro delle

imprese, la domanda di accesso al contributo, correttamente compilata e corredata dalla documentazione in essa elencata e in particolare il piano di ammortamento del finanziamento o altro documento, a dimostrazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento per un importo pari ad almeno 25.000,00 euro (al lordo delle eventuali commissioni).

ART. 5 - ISTRUTTORIA

a) L'istruttoria delle domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 3 è svolta dai competenti Uffici comunali;
b) Il Comune potrà direttamente o tramite altri Organi eseguire verifiche atte ad accertare le dichiarazioni contenute nella domanda;
c) Sulla base dell'ordine cronologico di arrivo, risultanti dal giorno e dal numero di protocollo apposti, l'ufficio competente provvederà a compilare una graduatoria delle domande, provvedendo a respingere quelle che non dovessero presentare i requisiti di cui all'art.2;
d) L'istruttoria si conclude, quindi, con un provvedimento di inserimento in graduatoria o di diniego.

ART. 6 - ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

a) Il Dirigente del Servizio procede, con proprio atto, alla formazione della graduatoria e alla concessione dei contributi di cui all'art.3, partendo dal primo in graduatoria e fino a concorrenza delle somme disponibili nel bilancio comunale;
b) Una prima graduatoria sarà effettuata con le domande pervenute e non respinte entro il 30/06 di ogni anno, e saranno concessi i relativi contributi, partendo dal primo in graduatoria e fino a concorrenza del 50% delle somme disponibili in bilancio, provvedendo alla liquidazione entro il 30/09 dello stesso anno;
c) La graduatoria finale sarà redatta con le domande pervenute e non respinte fino al 31/12 di ogni anno, aggiungendo alla graduatoria già formata fino al 30/06, le domande pervenute e non respinte dal 1/07 in avanti e saranno concessi i relativi contributi partendo dal primo in graduatoria, esclusi quelli a cui siano già stati assegnati i contributi in base alla precedente lettera b), e fino a concorrenza delle somme disponibili nel bilancio comunale, provvedendo alla liquidazione entro il 31/03 dell'anno successivo;
d) Le graduatorie si formano di anno in anno e pertanto le eventuali domande inserite in graduatoria ma non soddisfatte in un anno solare, non potranno beneficiare dei contributi nell'anno successivo;
e) Le eventuali somme non assegnate in un anno solare, per carenza di domande, potranno essere considerate tra le somme disponibili per gli anni successivi e potranno essere assegnate negli anni successivi con le modalità sopra illustrate.

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

a) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva, così come le eventuali successive modifiche allo stesso;
b) Il termine di 180 giorni di cui agli articoli 2 e 4 è ampliato a 365 giorni per le

domande che saranno presentate fino al 30/06 dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.